



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 22 rubricato "Assegni di ricerca";

VISTO l'art. 6, comma 2bis della Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. 31/12/2014, n. 192, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" che, tra l'altro, stabilisce una proroga di due anni alla durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché lo Schema-tipo del bando di selezione allegato, quale parte integrante del predetto Regolamento, emanato con D.R. n. 3892 del 09/11/2015 e successivamente rettificato con D.R. n. 4053 del 20/11/2015;

VISTO l'art. 4 del sopra citato Regolamento che al comma 6, primo capoverso, prevede che: "L'attività di ricerca può essere svolta per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, nell'arco di un anno, presso un'Università o Ente di ricerca all'estero, che ne rilascia specifica attestazione, purché ciò sia coerente con le attività di ricerca oggetto dell'assegno. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di anno in anno. Per la durata del periodo di soggiorno all'estero, il Dipartimento/Centro di Ricerca può integrare con fondi propri l'assegno mensile".

CONSIDERATO che, per lo svolgimento di attività di ricerca presso Università o Enti di ricerca all'estero, la previsione del suddetto limite temporale previsto dal sopra citato art. 4, comma 6, ovvero la durata per detta attività di ricerca di un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, nell'arco di un anno, non consente di sostenere le attività di collaborazione con le Università e gli Enti di ricerca esteri con i quali l'Ateneo ha stipulato accordi di collaborazione nella ricerca;

RITENUTO opportuno, pertanto, al fine di sostenere le suddette attività di collaborazione nella ricerca con Università ed Enti di ricerca esteri, eliminare il suddetto limite temporale dei sei mesi all'anno per l'attività di ricerca che abbia ad oggetto tematiche rientranti nei sopra citati accordi;

VISTA la Delibera n. 15 del 28/12/2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, la modifica dell'art. 4, comma 6 del suddetto Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTA la Delibera n. 37 del 28/12/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 4, comma 6 del Regolamento di cui sopra;

DECRETA

Il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.R. n. 3892 del 09/11/2015, e successivamente rettificato con D.R. n. 4053 del 20/11/2015, è modificato limitatamente all'art. 4, comma 6, primo capoverso, come nella riformulazione di seguito riportata:

"L'attività di ricerca può essere svolta per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, nell'arco di un anno, presso un'Università o Ente di ricerca all'estero, che ne rilascia specifica attestazione, purché ciò sia coerente con le attività di ricerca oggetto dell'assegno. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di anno in anno. **Non sussistono limitazioni temporali laddove l'attività di ricerca sia svolta all'estero presso Università o Enti di ricerca che abbiano stipulato, con l'Ateneo, accordi di collaborazione che riguardano attività di ricerca inerenti alle tematiche oggetto dell'assegno.** Per la durata del periodo di soggiorno all'estero, il Dipartimento/Centro di Ricerca può integrare con fondi propri l'assegno mensile".

Il testo emendato del Regolamento di cui sopra, unitamente al relativo Schema-tipo del bando di selezione, allegati al presente Decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e sostituisce quello emanato con D.R. n. 3892 del 09/11/2015 e rettificato con D.R. n. 4053 del 20/11/2015.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il Dirigente ad interim della Ripartizione dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI

AdP



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi di Napoli Federico II ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Gli assegni non configurano un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
3. Gli assegni possono essere:
 - a) finanziati dall'Ateneo secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico;
 - b) interamente finanziati dai Dipartimenti/Centri di Ricerca dell'Ateneo con risorse da progetti di ricerca attivati a seguito della partecipazione a bandi competitivi o da convenzioni con enti esterni.
 - c) finanziati dall'Ateneo per progetti di ricerca specifici secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.
4. Gli assegni vengono conferiti mediante le seguenti procedure:
 - pubblicazione di bandi relativi alle aree scientifiche di interesse delle strutture che intendono conferire assegni di ricerca per i quali i candidati presentano un progetto di ricerca;
 - pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.

Articolo 2 (Durata e rinnovo)

1. Gli assegni hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre e possono essere rinnovati per il prosieguo della medesima ricerca. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 22 della Legge n.240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere comunque superiore a sei anni. Dal computo temporale è escluso il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente regolamento – compresi i rinnovi – e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge n.240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. L'eventuale rinnovo è subordinato al giudizio positivo espresso da una commissione di valutazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999 n. 370, sull'attività svolta dal titolare dell'assegno; a tal fine il Consiglio di Dipartimento/Centro di Ricerca presso il quale è svolta l'attività delibera sul rinnovo, specificandone la motivazione e indicando la relativa copertura finanziaria; la delibera deve essere corredata dalla relazione conclusiva presentata dal titolare dell'assegno, dal parere della Commissione di valutazione prevista all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e deve contenere la valutazione dell'attività svolta dal titolare medesimo, in relazione agli obiettivi prefissati.



Art. 3 (Importo)

1. L'importo lordo annuo minimo degli assegni di ricerca è di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.
2. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare, ad esclusione dei casi di interruzione dell'attività. Lo svolgimento dell'attività in modo regolare e proficuo deve essere documentato mediante una dichiarazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento/Centro sede della ricerca con cadenza quadrimestrale. Nel bando di selezione è riportato l'importo annuo degli assegni messi a concorso.

Articolo 4 (Attività dei titolari di assegno)

1. I titolari di assegno svolgono la loro attività nell'ambito del progetto di ricerca da essi presentato e da realizzare o nell'ambito del programma di ricerca già definito dalla struttura.
2. I compiti attribuiti ai titolari di assegno devono riguardare attività di ricerca e non essere meramente supporto tecnico per il loro svolgimento.

Tali compiti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) carattere continuativo in stretto legame con la realizzazione delle attività di ricerca oggetto dell'assegno;
 - b) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia nei soli limiti delle attività di ricerca oggetto dell'assegno, senza predeterminazione di orario di lavoro;
 - c) verifica e tutoraggio secondo le modalità stabilite nel bando e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 5.
3. I titolari di assegno hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse.
 4. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno di dette strutture, nonché all'esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca, di cui al successivo articolo 5.
 5. I titolari di assegno sono tenuti a presentare annualmente alla struttura di afferenza una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, vistata dal responsabile della ricerca di cui al successivo articolo 5.

6. L'attività di ricerca può essere svolta per un periodo complessivamente non superiore a mesi sei, nell'arco di un anno, presso un'Università o Ente di ricerca all'estero, che ne rilascia specifica attestazione, purché ciò sia coerente con le attività di ricerca oggetto dell'assegno. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di anno in anno. Non sussistono limitazioni temporali laddove l'attività di ricerca sia svolta all'estero presso Università o Enti di ricerca che abbiano stipulato, con l'Ateneo, accordi di collaborazione che riguardano attività di ricerca inerenti alle tematiche oggetto dell'assegno. Per la durata del periodo di soggiorno all'estero, il Dipartimento/Centro di Ricerca può integrare con fondi propri l'assegno mensile.

I titolari di assegno possono ricevere incarichi di missione nell'ambito delle attività di ricerca oggetto dell'assegno. Può essere affidata ai titolari di assegno, su proposta del responsabile della ricerca e autorizzazione del Consiglio di Dipartimento/Centro di Ricerca, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa nei corsi di studio, che comunque non comprometta l'attività di ricerca.

Le attività didattiche non possono eccedere il tetto delle 50 ore per anno e sono svolte sotto forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo.



7. Al termine del periodo di godimento dell'assegno, il titolare dovrà presentare una relazione finale sull'attività svolta che sarà sottoposta al giudizio della Commissione di valutazione prevista all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Quest'ultima accompagnerà la valutazione espressa dal Consiglio di Dipartimento/Centro di Ricerca in relazione agli obiettivi prefissati.

Articolo 5 (Programmazione, controllo e valutazione dell'attività di ricerca)

1. Il Consiglio del Dipartimento/Centro di Ricerca ove si svolge la ricerca individua, per ogni titolare di assegno, un professore o ricercatore universitario, responsabile delle attività di ricerca sotto la cui direzione devono essere svolte le attività stesse.
2. Il Consiglio del Dipartimento/Centro di Ricerca presso il quale il titolare di assegno deve svolgere l'attività, all'atto del conferimento dell'assegno e, periodicamente, all'inizio di ogni anno, determina per ogni titolare di assegno, su proposta del responsabile dell'attività di ricerca, il piano delle attività del progetto.
3. La Commissione di valutazione, prevista all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento/Centro di Ricerca, su proposta del Consiglio di Dipartimento/Centro di Ricerca al termine dell'assegno, esprime un parere sull'attività di ricerca svolta, anche ai fini dell'eventuale richiesta di rinnovo.

Articolo 6 (Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni)

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno.
2. L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo - a pena di decadenza - con i proventi da attività professionali o da rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.
3. Non è consentito ai titolari di assegno lo svolgimento di incarichi interni all'Ateneo. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegno possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni all'Ateneo, previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento/Centro di Ricerca di afferenza, sentito il parere del responsabile dell'attività di ricerca, purché:
 - a) siano occasionali e di breve durata;
 - b) non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
 - c) in relazione alle attività svolte non rechino, comunque, pregiudizio all'Ateneo.
4. Gli assegni possono essere conferiti a personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, purché collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.
5. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con fruizione di borsa di studio e specializzazione di area sanitaria, in Italia o all'estero. E' consentita al titolare dell'assegno la frequenza di un corso di dottorato senza fruizione di borsa di studio.
6. Il titolare di assegno che sia incorso in una delle incompatibilità di cui ai commi precedenti, è tenuto a restituire i ratei dell'assegno eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.
7. L'attività di ricerca è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia debitamente comprovate, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.



Articolo 7 (Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

1. Agli assegni attribuiti ai sensi del presente Regolamento si applicano in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari di assegno, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Articolo 8 (Medici titolari di assegno di ricerca nelle scienze medico - cliniche)

I medici titolari di assegno per le scienze medico – cliniche, se abilitati allo svolgimento della professione, possono svolgere attività di assistenza e cura esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto o programma di ricerca, previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento/Centro di Ricerca sede della ricerca.

CAPO II PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTO E RIPARTIZIONI DEGLI ASSEGNI

Articolo 9 (Programmazione e finanziamenti)

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, determina lo stanziamento da destinare al finanziamento degli assegni di ricerca.
Tale stanziamento può essere integrato dalle strutture di ricerca ovvero da enti pubblici o privati.

Articolo 10 (Ripartizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera la ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli assegni tra i Dipartimenti/Centri di Ricerca, in base alle loro effettive esigenze e alla valutazione della ricerca.
2. I Dipartimenti/Centri di Ricerca, nell'utilizzo delle risorse disponibili:
 - deliberano gli assegni da bandire o da rinnovare;
 - indicano, per ogni assegno da bandire, la tipologia, in accordo con quanto previsto dall'art.1 commi 3 e 4, l'ammontare annuo e la durata;
 - indicano lo specifico ambito disciplinare della ricerca o, per gli assegni finanziati dai Dipartimenti/Centri di Ricerca nell'ambito di uno specifico programma di ricerca, una descrizione dello stesso, il responsabile scientifico e l'ente o gli enti che lo finanziano;



- determinano per ciascuno degli assegni da bandire o da rinnovare gli importi da accantonare per integrare, nei casi di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca;
- indicano l'ammontare delle risorse che debbano essere eventualmente accantonate e per le quali viene rinviato l'utilizzo per successivi bandi o rinnovi di assegni conclusi;
- considerano, al termine di ogni anno, e per l'utilizzo nel successivo, le risorse eventualmente residue a seguito di concorsi che non si sono conclusi con il conferimento dell'incarico o di interruzione del rapporto con il titolare dell'assegno.

3. I Dipartimenti/Centri di Ricerca trasferiscono al bilancio di Ateneo le eventuali risorse integrative messe a disposizione, sia in occasione della richiesta di bandi che in tutti i successivi momenti di utilizzo delle risorse ad essi attribuite.

4. Le risorse annualmente attribuite ai Dipartimenti/Centri di Ricerca devono essere utilizzate, per l'emanazione di bandi o rinnovi di assegni, entro un biennio dalla data di attribuzione. Le risorse non utilizzate entro il biennio rientrano nelle disponibilità degli organi di governo dell'Ateneo.

CAPO III SELEZIONI PUBBLICHE

Articolo 11 (Attivazione delle selezioni e bando)

1. Le procedure di selezione pubblica per l'attribuzione degli assegni di ricerca sono stabilite ed espletate in base ad un bando di concorso, emanato con decreto del Direttore del Dipartimento/Centri di Ricerca, che stabilisce le modalità della presentazione delle domande, nonché il settore e l'ambito disciplinare cui dovrà fare riferimento il progetto di ricerca presentato dal candidato, oppure, qualora il progetto di ricerca sia stato già definito, la descrizione del programma di ricerca da svolgere.

2. Nelle procedure di selezione di cui al presente articolo, possono essere riservate quote di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

3. La pubblicità delle selezioni viene assicurata per via telematica all'Albo dell'Ateneo, nonché mediante inserimento nei siti web dell'Ateneo, del Dipartimento/Centro di Ricerca, del MIUR e dell'Unione Europea. La diffusione delle selezioni potrà essere effettuata anche mediante pubblicazione di una versione sintetica in lingua inglese o in altra lingua su proposta della struttura dove l'assegno sarà svolto.

4. In deroga alle procedure di selezione previste dal presente articolo, possono essere conferiti assegni di ricerca a soggetti che siano stati già selezionati da enti o organismi esterni all'Ateneo, nell'ambito di finanziamenti di progetti di ricerca europei o internazionali, o selezionati nell'ambito del Consorzio di partner costituito nell'ambito dei suddetti progetti di ricerca, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari. I soggetti individuati mediante selezione esterna all'Ateneo devono comunque essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 12 del presente Regolamento.

5. La procedura in deroga di cui al comma precedente è attivata su delibera del Dipartimento/Centro di Ricerca, i quali attesteranno che:

- a) la procedura di selezione già espletata dall'ente finanziatore è stata effettuata assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti;
- b) il soggetto selezionato è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.

6. Ai soggetti selezionati secondo la procedura in deroga di cui ai commi precedenti si applicano, comunque, le norme di cui al presente Regolamento nei limiti di compatibilità.



Articolo 12 (Requisiti)

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni finanziati con fondi di Ateneo, di cui alla lettera a) comma 3 art.1, coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, la specializzazione di area sanitaria corredata da adeguata produzione scientifica.
2. Alle selezioni per assegni finanziati con risorse provenienti dall'esterno dai Dipartimenti/Centri di Ricerca, di cui alla lettera b) comma 3 art. 1, laddove previsto come condizione del finanziamento stesso, o finanziati dall'Ateneo per progetti di ricerca specifici secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, di cui alla lettera c) comma 3 dell'art. 1, possono essere ammessi a partecipare anche i candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale - conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni - o diploma di laurea prevista dal precedente ordinamento e di un adeguato curriculum scientifico professionale coerente con lo svolgimento di attività di ricerca. In ogni caso il dottorato di ricerca o il diploma di scuola di specializzazione di area sanitaria costituiscono titolo preferenziale.
3. E' escluso dalla partecipazione alle selezioni il personale di ruolo delle università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico é stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Ai sensi dell'articolo 18, 1° comma, lettere c) e b), della Legge 240/2010, non possono partecipare alle procedure selettive per il conferimento di assegni di cui al presente Regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero relazione di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento/Centro di Ricerca che delibera sull'emanazione della procedura selettiva o che risulta essere sede di svolgimento dell'attività di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
5. Per i partecipanti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, il Consiglio del Dipartimento/Centro di Ricerca dovrà esprimersi sulla validità di detto titolo al fine della partecipazione alla selezione.
6. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 13 (Commissione giudicatrice)

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate per ciascuna delle aree scientifiche di interesse con decreto del Direttore del Dipartimento/Centro di Ricerca, su proposta dei Consigli di Dipartimento/Centro di Ricerca presso i quali deve essere svolta l'attività, e sono composte da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari.
2. La Commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo, deve concludere i lavori entro sessanta giorni dalla notifica del decreto direttoriale di cui al comma precedente, redigendo apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito per ciascuna delle aree interessate.



Articolo 14 (Selezione)

1. La selezione è per titoli e colloquio. Sarà valutato anche il progetto di ricerca presentato dal candidato, quando previsto dal bando di concorso.
2. Ai titoli ed all'eventuale progetto sono riservati in totale 70 punti e al colloquio 30.
3. Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70 nella valutazione dei titoli e del progetto di ricerca quando previsto. Il colloquio si intende superato se i candidati riportano un punteggio pari ad almeno 24/30. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria.
4. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di mancata accettazione entro il termine fissato dal bando di concorso, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Articolo 15 (Valutazione)

1. La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, come appresso indicato.

Per le procedure che prevedono il possesso del titolo di dottore di ricerca:

a) 70 punti per titoli ed il progetto così ripartiti:

- a.1) fino a 10 punti per il progetto di ricerca presentato dal candidato;
- a.2) fino a 10 punti per:
 - il titolo di dottore di ricerca, in relazione al giudizio espresso dalla commissione dell'esame finale di dottorato ed all'attinenza con l'attività di ricerca da svolgere;
 - ovvero*
 - il voto conseguito alla specializzazione di area sanitaria in relazione alla sua attinenza con l'attività di ricerca da svolgere;

a.3) fino a 15 punti per ulteriori titoli di studio universitari (laurea, diplomi di specializzazione, altri dottorati di ricerca, master), in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;

a.4) fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

a.5) fino a 5 punti per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea e per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all'estero (non più di 3 punti per ciascun attestato o titolo).

Per le procedure che non prevedono la presentazione del progetto di ricerca da parte del candidato sono confermate le disposizioni contenute alle precedenti lettere a.2), a.3), a.5); la disposizione di cui alla lettera a.1) non verrà applicata ed il punteggio massimo di cui alla lettera a.4) è aumentato a 40 punti.

Per le procedure per le quali il possesso del dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale:

a) 70 punti per titoli ed il progetto così ripartiti:

- a.1.1) fino a 10 punti per il progetto di ricerca presentato dal candidato;
- a.2.2) fino a 10 punti per il voto di laurea specialistica o magistrale - conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni - o laurea prevista dal precedente ordinamento, in relazione alla sua attinenza con l'attività di ricerca da svolgere;



- a.3.3) fino a 15 punti per ulteriori titoli di studio universitari (altre lauree, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master), di cui almeno 10 al dottorato di ricerca (*o alla specializzazione di area sanitaria*), in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- a.4.4) fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- a.5.5) fino a 5 punti per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea e per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all'estero (non più di 3 punti per ciascun attestato o titolo).

Per le procedure che non prevedono la presentazione del progetto di ricerca da parte del candidato sono confermate le disposizioni contenute alle precedenti lettere a.2.2), a.3.3), a.5.5); la disposizione di cui alla lettera a.1.1) non verrà applicata ed il punteggio massimo di cui alla lettera a.4.4) è aumentato a 40 punti.

b) 30 punti per il colloquio.

3. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione presso la sede del colloquio stesso. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Articolo 16 (Colloquio e graduatoria di merito)

1. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.
2. Le date della pubblicazione dei risultati della valutazione dei titoli e dello svolgimento colloquio sono indicate, di norma, nel bando. Diversamente, l'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato, a cura del Dipartimento/Centro di Ricerca che ha emesso il bando, ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo. Il colloquio stesso potrà essere effettuato anche con modalità a distanza che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova. Il colloquio potrà essere sostenuto in lingua straniera.
3. Al termine dei colloqui, la Commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede di svolgimento dei colloqui stessi.
4. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
5. Gli atti concorsuali sono approvati con decreto del Rettore.

Articolo 17 (Conferimento e decorrenza dell'assegno)

1. Il conferimento dell'assegno avviene mediante la stipula di apposito contratto con l'Ateneo, nel quale sono riportati la durata e l'importo annuo dell'assegno, le modalità di svolgimento dell'attività, le incompatibilità, i diritti e gli obblighi del titolare dell'assegno.
2. L'assegno decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello del conferimento. L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante una dichiarazione rilasciata dal Direttore della struttura presso cui l'interessato deve svolgere la propria attività.



Articolo 18 (Decadenza dall'assegno)

1 Il titolare dell'assegno decade dal medesimo con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- mancata accettazione dell'assegno entro il termine fissato dal bando di concorso;
- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata interruzione dell'attività;
- violazione delle disposizioni relative alle incompatibilità di cui al precedente articolo 6;
- altre gravi inadempienze, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dal Consiglio del Dipartimento/Centro di Ricerca di afferenza.

2. La decadenza dall'assegno e la conseguente risoluzione del contratto sono disposte con decreto del Rettore.

Articolo 19 (Norme transitorie e finali)

1. I procedimenti e i requisiti concernenti il rinnovo degli assegni di ricerca banditi prima dell'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 restano definiti dalle norme a questa precedenti.

2. Il rinnovo di assegni di ricerca conferiti anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 240/2010 è disposto secondo la normativa precedente, ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 18, 1° comma, lettere c) e b), della Legge 240/2010, così come richiamato all'articolo 12, 2° comma del presente Regolamento.



SCHEMA-TIPO
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. __ ASSEGNI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA EX-ART. 22 L. 240/10

ARTICOLO 1
(Conferimento)

Il Dipartimento/Centro di Ricerca _____ dell'Università degli Studi di Napoli Federico II bandisce un concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. __ assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, d'ora in poi denominati assegni di ricerca.

Il settore e l'ambito disciplinare del progetto di ricerca (*ovvero del programma di ricerca, titolo del programma, responsabile scientifico, descrizione del programma, enti finanziatori*) il luogo ove l'attività sarà svolta, la durata e l'importo lordo annuo, al netto degli oneri a carico dell'Ateneo, di ciascun assegno di ricerca sono elencati nell'allegato A) del presente bando.

ARTICOLO 2
(Requisiti per l'ammissione)

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso di:

- titolo di dottore di ricerca;

ovvero, per i settori interessati,

- specializzazione di area sanitaria corredata da adeguata produzione scientifica;

ovvero, nei casi previsti dall'articolo 12, 2° comma,

- laurea specialistica o magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni) o laurea prevista dal precedente ordinamento ed un adeguato *curriculum* scientifico professionale coerente con lo svolgimento di attività di ricerca.

Per i partecipanti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, il Consiglio di Dipartimento/Centro di Ricerca dovrà esprimersi sulla validità di detti titoli al fine della partecipazione alla selezione.

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

E' escluso dalla partecipazione al concorso il personale di ruolo delle università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico é stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Non possono, altresì, partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 18, 1° comma, lettere c) e b), della Legge 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero relazione di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento/Centro di Ricerca che ha deliberato sull'emanazione della procedura selettiva o che risulta essere sede di svolgimento dell'attività di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.



ARTICOLO 3

(Presentazione della domanda)

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata o fatta pervenire, in plico unico, al Dipartimento/Centro di Ricerca _____ dell'Università degli Studi di Napoli Federico II -- Ufficio _____ - via _____ ca _____ Napoli (giorni ed orari di apertura: _____), entro e non oltre le ore _____ del _____

Sull'involucro del plico devono risultare cognome, nome, indirizzo del concorrente, numero identificativo del concorso, struttura, settore e ambito disciplinare di riferimento dell'assegno.

Qualora si intenda concorrere a più selezioni per il conferimento di assegni di ricerca aventi numero identificativo diverso, dovranno essere prodotte altrettante domande, con i relativi allegati, che andranno spedite in plichi separati. Nel caso in cui nella stessa domanda vengano indicati più assegni di ricerca con numero identificativo diverso, sarà ritenuto valido quello indicato per primo.

Alla domanda deve essere allegato il progetto di ricerca che il candidato intende svolgere. (questo periodo deve essere inserito solo ed esclusivamente nelle selezioni per gli assegni di ricerca che prevedono la presentazione del progetto di ricerca).

La domanda, redatta in duplice copia (l'originale ed una copia), in conformità all'allegato B) del presente bando, e firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza;
- b) l'indicazione specifica del numero identificativo del concorso, della struttura sede della ricerca, del settore e dell'ambito disciplinare;
- c) il possesso del titolo di dottore di ricerca (*ovvero, per i settori interessati, la specializzazione di area sanitaria corredata da adeguata produzione scientifica, ovvero, la laurea specialistica o magistrale - conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni o laurea prevista dal precedente ordinamento*);
- d) di non essere dipendente di: università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- e) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 18, 1° comma, lettere c) e b), della Legge 240/2010, ossia di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero relazione di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento/Centro che ha deliberato sull'emanazione della procedura selettiva o che risulta essere sede di svolgimento dell'attività di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- f) il recapito ove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito citato.

Alla domanda dovranno essere allegati, oltre che una fotocopia di un documento di riconoscimento ed il progetto di ricerca che il candidato intende svolgere (quest'ultimo solo per le selezioni che prevedono la presentazione del progetto di ricerca) anche le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, rese secondo l'allegato C) del presente bando concernenti:

1) il possesso del titolo di dottore di ricerca, con indicazione della denominazione del corso seguito, della data di conseguimento, dell'Università che lo ha rilasciato, del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice dell'esame finale;

ovvero,

il possesso del diploma di specializzazione di area sanitaria corredata da adeguata produzione scientifica, con l'indicazione della data di conseguimento del diploma, dell'Università che lo ha rilasciato, del voto conseguito;

ovvero,



il possesso della laurea specialistica o magistrale - conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni o laurea prevista dal precedente ordinamento;

2) eventuali altri titoli posseduti che si ritengono utili ai fini del concorso (lauree, master, diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc.); dovranno, inoltre, essere allegate:

3) pubblicazioni e tesi di dottorato di ricerca;

4) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale.

5) elenco in duplice copia delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda (le pubblicazioni ed i titoli devono essere numerati in ordine progressivo e su ciascuno di essi deve essere riportato il corrispondente numero dell'elenco).

I titoli di cui ai punti 1 e 2 potranno essere prodotti anche mediante copia degli stessi dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà apposta in calce alla copia stessa oppure resa in conformità all'allegato D) del presente bando, in entrambi i casi dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le pubblicazioni e la tesi di cui al punto 3) potranno essere allegate anch'esse in copia dichiarata conforme all'originale con le modalità sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione, pertanto saranno escluse, le domande che non contengano le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), ed e) ed alle quali non sia allegata la prescritta documentazione. Si precisa che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati dovranno provvedere, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al ritiro dei titoli e delle eventuali pubblicazioni allegati all'istanza di partecipazione; trascorso il periodo indicato l'Amministrazione invierà al macero i suddetti titoli e pubblicazioni.

ARTICOLO 4 (Commissioni giudicatrici)

Le Commissioni giudicatrici sono nominate per ciascuna delle aree scientifiche di interesse con decreto del Direttore del Dipartimento/Centro di Ricerca, su proposta del Consiglio di Dipartimento/Centro, e sono composte da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari.

La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

ARTICOLO 5 (Selezione)

Il concorso è per titoli e colloquio.

La valutazione della commissione giudicatrice è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, in centesimi, di cui ai titoli sono riservati 70 punti ed al colloquio 30 punti.



ARTICOLO 6 (Valutazione titoli)

I punti per i titoli sono così ripartiti:

(per le procedure che prevedono il possesso del titolo di Dottore di Ricerca):

- a.1) fino a 10 punti per il progetto di ricerca presentato dal candidato *(qualora previsto)*;
- a.2) fino a 10 punti per il titolo di dottore di ricerca, in relazione al giudizio espresso dalla commissione dell'esame finale di dottorato ed all'attinenza con l'attività di ricerca da svolgere, ovvero il voto conseguito alla specializzazione di area sanitaria in relazione alla sua attinenza con l'attività di ricerca da svolgere;
- a.3) fino a 15 punti per ulteriori titoli di studio universitari (laurea, altri dottorati di ricerca diplomi di specializzazione, master), in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- a.4) fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- a.5) fino a 5 punti per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea e per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all'estero (non più di 3 punti per ciascun attestato o titolo).

Per le procedure che non prevedono la presentazione del progetto di ricerca da parte del candidato sono confermate le disposizioni contenute alle precedenti lettere a.2), a.3), a.5); la disposizione di cui alla lettera a.1) non verrà applicata ed il punteggio massimo di cui alla lettera a.4) è aumentato a 40 punti.

(Per le procedure per le quali il possesso del dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale):

- a.1.1) fino a 10 punti per il progetto di ricerca presentato dal candidato *(qualora previsto)*;
- a.2.2) fino a 10 punti per il voto di laurea specialistica o magistrale - conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni o laurea prevista dal precedente ordinamento, in relazione alla sua attinenza con l'attività di ricerca da svolgere;
- a.3.3) fino a 15 punti per ulteriori titoli di studio universitari (altre lauree, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master), di cui almeno 10 al dottorato di ricerca *(o alla specializzazione di area sanitaria)*, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- a.4.4) fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- a.5.5) fino a 5 punti per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea e per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all'estero (non più di 3 punti per ciascun attestato o titolo).

Per le procedure che non prevedono la presentazione del progetto di ricerca da parte del candidato sono confermate le disposizioni contenute alle precedenti lettere a.2.2), a.3.3), a.5.5); la disposizione di cui alla lettera a.1.1) non verrà applicata ed il punteggio massimo di cui alla lettera a.4).4 è aumentato a 40 punti.

La valutazione dei titoli avverrà prima del colloquio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati ai quali sia stato attribuito un punteggio di almeno 35/70 nella valutazione titoli.

I risultati di tale valutazione saranno resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'Albo della struttura sede della ricerca.

Ai candidati residenti all'estero è data la possibilità di sostenere la prova-colloquio in videoconferenza. Anche in tal caso è assicurata l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova.

**ARTICOLO 7****(Colloquio e graduatoria di merito)**

I risultati della valutazione dei titoli saranno pubblicati il giorno _____ presso _____ . Il candidati ammessi al colloquio lo sosterranno in data _____ presso _____ .

(Ovvero:

Ai candidati ammessi al concorso saranno comunicati, mediante raccomandata a.r., - inviata almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio – data e luogo di affissione dei risultati della valutazione dei titoli e data e luogo di svolgimento del colloquio medesimo.)

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un punteggio di almeno 24/30.

La graduatoria di merito sarà formulata in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

Gli assegni sono conferiti entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 8 o di rinuncia prima dell'inizio dell'attività, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati utilmente collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine della stessa.

ARTICOLO 8**(Decorrenza dell'assegno, attività ed obblighi dei borsisti)**

Ai vincitori saranno comunicate le modalità di stipula del contratto. Essi, a pena di decadenza, dovranno sottoscrivere, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il contratto medesimo.

I titolari degli assegni svolgono la loro attività sulla base del progetto di ricerca da essi presentato (ovvero del programma di ricerca descritto nel bando di concorso).

Il Consiglio della struttura presso la quale il titolare dell'assegno deve svolgere la sua attività, individua un professore o ricercatore universitario responsabile dell'attività medesima e determina all'atto del conferimento dell'assegno e, periodicamente, all'inizio di ogni anno, il piano dell'attività del progetto, su proposta del responsabile dell'attività di ricerca.

L'attività relativa agli assegni di ricerca, salvo i casi indicati nell'articolo 9, ultimo comma, decorre, improrogabilmente ed a pena di decadenza, dal primo giorno del mese successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto. L'inizio dell'attività deve essere documentato da una dichiarazione rilasciata dal direttore della struttura sede della ricerca.

I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, vistata dal responsabile della ricerca.

L'attività di ricerca, previa autorizzazione del Direttore della struttura, può essere svolta per un periodo complessivamente non superiore a mesi sei, nell'arco di un anno, presso una università o un ente di ricerca all'estero, che ne rilascia specifica attestazione, purché ciò sia coerente con l'attività di ricerca da svolgere.

I titolari di assegno possono ricevere incarichi di missione nell'ambito dei programmi di ricerca.

Può essere affidata ai titolari di assegno, su proposta del responsabile della ricerca e autorizzazione del Consiglio della struttura, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa nei Corsi di Studio che comunque non comprometta l'attività di ricerca.

Le attività didattiche non possono eccedere il tetto delle 50 ore per anno accademico e sono svolte sotto forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari.

La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Università Federico II e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

Al termine dell'assegno, il titolare dovrà presentare una relazione finale sull'attività svolta che sarà sottoposta al giudizio della commissione di valutazione prevista all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.



Gli assegni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

ARTICOLO 9 (Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni)

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo - a pena di decadenza - con i proventi da attività professionali o da rapporto di lavoro svolti in modo continuativo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, 4° comma, del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di attività di ricerca.

La contemporanea iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con fruizione di borsa di studio e specializzazione di area sanitaria, in Italia o all'estero è incompatibile con la fruizione degli assegni.

Gli assegni possono essere conferiti a personale in servizio presso pubbliche amministrazioni purché collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.

L'attività di ricerca è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia debitamente comprovate, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

ARTICOLO 10 (Risoluzione automatica del contratto)

Oltre che per i casi indicati negli articoli 8 e 9 del presente bando, il contratto è automaticamente risolto per coloro che interrompano, senza giustificato motivo, l'attività e per coloro che si rendano responsabili di gravi inadempienze, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dal Consiglio della struttura di afferenza.

ARTICOLO 11 (Modalità di erogazione, trattamento fiscale e previdenziale)

L'importo dell'assegno di ricerca è erogato, al netto degli oneri a carico del titolare del medesimo, in rate mensili posticipate di uguale ammontare, ad esclusione dei casi di interruzione dell'attività. Lo svolgimento dell'attività in modo regolare e proficuo deve essere documentato mediante una dichiarazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento/Centro sede della ricerca con cadenza quadrimestrale.

Agli assegni di cui al presente bando si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.



ARTICOLO 12 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – emanato con D.R. n. _____ del _____.